Obblighi degli importatori

L\'importatore è la persona fisica o giuridica che **immette sul mercato dell\'Unione materiale elettrico originario di un Paese extra UE ed è tenuto a**:

- *immettere sul mercato solo il materiale elettrico conforme agli obiettivi di sicurezza* enunciati nell\'allegato I del D.lgs. 86/2016;
- *non immettere il materiale elettrico non conforme sul mercato, fino a quando non sia stato reso conforme* e ne deve informare le autorità di vigilanza;
- *assicurare che il fabbricante* abbia eseguito l\'appropriata procedura di valutazione della conformità;
- *assicurare che il fabbricante* abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l\'identificazione, nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l\'indirizzo postale del fabbricante, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti;
- *indicare il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l\'indirizzo postale al quale possono essere contattati*, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Queste informazioni devono essere in lingua italiana;
- *garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni* e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
- *garantire che*, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
- *eseguire una prova a campione* sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, se necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
- *esaminare i reclami, il materiale non conforme e i richiami* del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se del caso, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
- *se ritenesse che il materiale elettrico da lui immesso sul mercato non sia conforme deve prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme*, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne devono informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;

- *mantenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni* dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato; garantendo inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità;
- *a seguito di una richiesta motivata di un\'autorità nazionale competente, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale* elettrico in una lingua compresa dall\'autorità e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Devono cooperare con l\'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Ven 19 Gen, 2018

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (2 votes)

Rate